



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/9/2020





COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- ARTICOLO 30 DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO
- ARTICOLO 31 DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO
- ARTICOLO 32 GENERALITA' SUGLI IMPIANTI INTERNI
- ARTICOLO 33 UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
- ARTICOLO 34 COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI
- ARTICOLO 35 INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.
- ARTICOLO 36 IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI
- ARTICOLO 37 SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI
- ARTICOLO 38 POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO
- ARTICOLO 39 VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI
- ARTICOLO 40 LETTURA DEL MISURATORE D'UTENZA
- ARTICOLO 41 PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA
- ARTICOLO 42 STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA
- ARTICOLO 43 FATTURAZIONE DEI CONSUMI
- ARTICOLO 44 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE
- ARTICOLO 45 RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE
- ARTICOLO 46 UTENZE CONDOMINIALI
- ARTICOLO 47 PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE, GESTIONE DELLA MOROSITA' E RATEIZZAZIONE
- ARTICOLO 48 CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 49 CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI
- ARTICOLO 50 DEPOSITO CAUZIONALE
- ARTICOLO 51 ADDEBITI E PENALITA'
- ARTICOLO 52 UTENZE PREESISTENTI
- ARTICOLO 53 CONTROVERSIE E RECLAMI
- ARTICOLO 54 PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI
- ARTICOLO 55 INFRAZIONI
- ARTICOLO 56 TASSE E IMPOSTE
- ARTICOLO 57 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Parte II

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 58 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 59 COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL GESTORE
- ARTICOLO 60 FINALITA' DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

ARTICOLO 83 STRADE PRIVATE

ARTICOLO 84 CONFORMITA' DELLE OPERE: VISITE DI CONTROLLO

DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

ARTICOLO 85 TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ARTICOLO 86 TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI

ARTICOLO 87 CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA DOMESTICA E/O ASSIMILABILE

ARTICOLO 88 TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI

ARTICOLO 89 CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE

ARTICOLO 90 MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE

ARTICOLO 91 CAMPIONAMENTI AI FINI TARIFFARI SU UTENZE INDUSTRIALI

ARTICOLO 92 RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 93 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 94 SANZIONI PENALI

ARTICOLO 95 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 96 APPLICAZIONE

ALLEGATO "A": TARIFFARIO DEI SERVIZI ACCESSORI E DELLE INDENNITA'



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- ✓ **AUTOLETTURA**: è la rilevazione da parte dell'utente finale e la successiva comunicazione al Gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.
- ✓ **ALLACCIAMENTO IDRICO**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.
- ✓ **CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO**: è l'atto stipulato fra l'utente finale e il Gestore del servizio;
- ✓ **DEFLUSSO**: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
- ✓ **DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTUALE**: è l'importo versato dall'utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
- ✓ **DERIVAZIONE**: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
- ✓ **DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell'utente finale.
- ✓ **DISCONNETTERE**: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
- ✓ **DISDETTA**: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.
- ✓ **RICHIESTA D'ALLACCIAMENTO**: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
- ✓ **DATI DI MISURA**: sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato.
- ✓ **DOMICILIAZIONE BANCARIA**: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente finale.
- ✓ **GESTORE**: il Comune di Longobardi.
- ✓ **FASCE TARIFFARIE**: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati.
- ✓ **FORNITURA PER USO PRIVATO**: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità.
- ✓ **FORNITURA PER USO PUBBLICO**: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.
- ✓ **GRUPPO DI MISURA O MISURATORE DEL SII**: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura. Sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

- ✓ **PORTATA**: misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.
- ✓ **POZZETTO**: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.
- ✓ **PUNTO DI SCARICO DELLA FOGNATURA**: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.
- ✓ **RIATTIVAZIONE**: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
- ✓ **RICOSTRUZIONE DEL DATO DI MISURA**: è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.
- ✓ **RQSI**: è il Testo Integrato per la Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/IDR.
- ✓ **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)**: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione della separazione contabile (unbundling) contabile del SII.
- ✓ **SIGILLO DI GARANZIA**: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
- ✓ **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
- ✓ **STIMA DEL DATO DI MISURA**: è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici.
- ✓ **SUBENTRO**: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
- ✓ **TIPOLOGIA D'UTENZA**: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
- ✓ **TICSI**: è il Testo Integrato Corrispettivi dei Servizi Idrici, di cui all'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/IDR.
- ✓ **TIUC**: è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling Contabile), di cui all'allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/IDR.
- ✓ **TIMSII**: Testo Integrato Misura SII, di cui all'allegato A della Deliberazione AEEGSI n. 218/2016/R/IDR.
- ✓ **UNITA' IMMOBILIARE**: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
- ✓ **UTENTE FINALE**: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto. Per l'allacciamento dell'acqua da cantiere è prevista una garanzia che copre l'assolvimento degli obblighi contrattuali ivi compreso il pagamento delle fatture. La mancata copertura della garanzia costituisce valido motivo per l'immediata interruzione dell'erogazione di acqua. La fornitura dell'acqua sarà attivata a cauzione depositata. La copia originale della fideiussione deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto. La cauzione serve per tutelare il Comune da eventuali comportamenti scorretti durante lo svolgimento del contratto. Se l'intestatario del contratto per uso cantiere non esegue quanto pattuito nel contratto, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

4. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

5. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

6. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

ART. 5 - VOLTURA

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

2. L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

3. L'utente, che si intesta la fornitura, deve fornire al Gestore il numero di matricola e la lettura del contatore, che intende volturarsi, accertandone la corrispondenza con il numero di matricola di quello effettivamente installato a servizio dell'immobile. Nel contratto l'utente sottoscrive, pertanto, la corrispondenza dei suddetti dati forniti con quelli del contatore installato, e l'integrità dei sigilli apposti sul medesimo. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente.

4. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, lett. a) e b), permanendo la mancata regolarizzazione della voltura, resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

5. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dall'allegato A "Tariffario dei servizi accessori e delle indennità".

6. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

ART. 6 - VOLTURA A TITOLO GRATUITO





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

3. Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di effettiva riattivazione della fornitura.

ART. 9 - TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO

1. Le forniture si distinguono in:

- ✓ forniture per uso privato
- ✓ forniture per uso pubblico

2. Le forniture per uso privato sono le seguenti:

- a) utenza domestica;
- b) utenza uso industriale;
- c) utenza uso artigianale e commerciale;
- d) utenza uso agricolo e zootecnico.

3. **Utenza domestica.** E' considerata utenza domestica, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l'utilizzo dell'acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

4. All'interno di tale categoria si distinguono due classi tariffarie:

A1. Domestica residente.

1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura.

2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed ai Dipendenti Pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10-bis del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.

3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze Armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.

4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.

5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.

A2. Domestica non residente.

La tariffa domestica non residente sarà applicata a coloro che non rientrano nella classe di cui sopra e fatti salvi i casi di seguito indicati.

5. Alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

11. **Altri usi.** Categoria a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate.

12. Per tutte le tipologie d'uso e categorie contrattuali è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per:

a) il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato;

b) il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di un'attività produttiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti nell'art. 14 del presente Regolamento;

c) l'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione ad esclusione di quelli riportati al comma 3 e dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento;

d) l'innaffiamento e l'irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private;

e) l'irrigazione connessa con un'attività produttiva;

f) l'alimentazione degli impianti di climatizzazione e, in genere, di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;

g) le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;

h) fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico dall'art. 14 del presente Regolamento, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal Gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idro-potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione e al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.

13. Per il calcolo dei corrispettivi tariffari delle varie utenze si terrà conto del Metodo Tariffario (Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR) e del TICSI (Deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/IDR).

ART. 10 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

1. La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta.

2. I consumi stessi sono di norma rilevati da misuratori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere e/o sagre saranno conteggiati a forfait.

ART. 11 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

1. È fatto rigoroso divieto:





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.

2. Il Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile".

3. Le condizioni d'esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

ART. 15 - PRELIEVI ABUSIVI

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina.

2. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore d'utenza o in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

3. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È vietato, pertanto, l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate. Tali prelievi sono comunque considerati abusivi ed assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 48 del presente regolamento.

4. Qualsiasi modifica da parte dell'utente finale, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso e di qualsiasi altro dato relativo alle condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore. Nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente finale.

5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 48 del presente Regolamento, salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente finale.

6. I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente, saranno fatturati:

a) per gli usi domestici: sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dalla data di validità di un titolo sull'immobile riferiti al responsabile del suddetto prelievo. Saranno addebitati 50 mc/annui a persona alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione;

b) per gli usi diversi dal domestico: in base ad un consumo stimato per categoria simile a partire dalla data di validità di un titolo sull'immobile alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione.

7. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

8. Tutti i prelievi abusivi, in cui si ravvisano ipotesi di reato, saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

tecniche da parte del Gestore, può essere effettuata anche dall'utente finale previa autorizzazione.

6. L'utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al misuratore, anche se causati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.

7. La responsabilità e la manutenzione delle reti poste all'interno della proprietà privata spetta all'utente finale. Il Gestore è tenuto ad intervenire, su richiesta dell'utente finale, per interrompere il flusso idrico, qualora ciò sia necessario alla manutenzione.

8. In presenza di perdite nelle reti poste all'interno della proprietà privata, in caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione da parte dell'utente finale, il Gestore si riserva la facoltà di ridurre il flusso per limitare le perdite ed è esonerato da problemi di qualità del servizio erogato.

9. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 19 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE SINGOLE

1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato, possibilmente, al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata ovvero renderlo facilmente accessibile.

2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, l'utente dovrà spostare il misuratore e collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata ovvero renderlo facilmente accessibile.

ART. 20 - COLLOCAZIONE DEL MISURATORE PER LE UTENZE CONDOMINIALI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall'avvenuta o meno costituzione formale del condominio.

2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole. Il contatore generale di controllo dovrà essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata ovvero renderlo facilmente accessibile.

3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, l'utente dovrà spostare il misuratore generale e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata ovvero renderlo facilmente accessibile.

ART. 21 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE D'UTENZA

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore d'utenza, l'utente finale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.

2. Qualora il misuratore d'utenza dovesse risultare deteriorato o illeggibile, dovrà essere sostituito a cura e spese dell'utente previo rilascio di atto autorizzativo.

3. È diritto-dovere dell'utente finale verificare periodicamente il misuratore d'utenza allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente finale. Sono inoltre a carico dell'utente finale le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
4. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere.

ART. 23 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

1. La pressione al misuratore e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.
2. L'utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del misuratore. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente finale previo appuntamento.
3. Il Gestore, in ogni caso, garantisce l'erogazione dell'acqua a piano terra, anche ad immobili costituiti da più elevazioni. Pertanto sarà cura dell'utente provvedere ad installare, a propria cura e spese, idonei serbatoi di accumulo ed apparecchiature per la distribuzione dell'acqua ai livelli superiori.

ART. 24 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL MISURATORE D'UTENZA

1. È fatto assoluto divieto all'utente finale di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al misuratore d'utenza, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2. La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dall'art. 48, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che, comunque, si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto dell'Ente di denunciare il fatto alle competenti autorità.
3. Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il misuratore d'utenza, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente finale.
4. Se viene accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'utente finale dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

2. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e quelli della Protezione Civile, saranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.
3. Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

ART. 30 - DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali, ad esempio, limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d'uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.

ART. 31 - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO

1. Al fine di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del Servizio Idrico Integrato, tutti gli utenti finali sono obbligati ad adottare i comportamenti, a realizzare le misure e le prescrizioni del presente regolamento e della normativa vigente.

ART. 32 - GENERALITA' SUGLI IMPIANTI INTERNI

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti in proprietà privata è effettuata a cura e spese dell'utente finale, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. In caso di guasti e/o rotture sulla condotta privata (da intendersi il collegamento tra il pozzetto comunale e il misuratore privato), l'utente finale è obbligato a porre rimedio entro e non oltre giorni 7 dalla comunicazione del personale comunale. Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale di € 10,00 giornaliera da addebitare sulla prima fatturazione utile.
2. Tali lavori dovranno essere affidati nel rispetto della normativa vigente. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
3. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni tecniche in aggiunta a quanto riportato negli articoli seguenti.

ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.
3. Le tratte interrato dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare un'agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

ART. 38 - POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO

1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra, l'Ente procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente finale, le modifiche necessarie. Tutte le spese, inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione, saranno a carico dell'utenza, così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

ART. 39 - VIGILANZA IMPIANTI E APPARECCHI

1. Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni, effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato, sono disciplinate dall'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 40 - LETTURA DEL MISURATORE D'UTENZA

1. L'utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

2. Il Gestore è tenuto a effettuare almeno un tentativo di raccolta l'anno.

3. Il Gestore, in caso di più rilevazioni, garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale nell'arco dell'anno temporale di riferimento:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

4. Il Gestore è tenuto ad effettuare:

- a) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

5. La misura comunicata con l'autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al precedente art. 40 del presente Regolamento.

Art. 42 - STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA

1. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato (Cs) come previsto dall'art 11 del TMSII.

2. Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante.

ART. 43 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente finale in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

2. Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture con le periodicità previste dall'art. 36 della Carta dei Servizi Idrici con una "franchigia di tolleranza" del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni al fine di:

- ✓ individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;
- ✓ individuare gli utenti finali che hanno diritto all'indennizzo;
- ✓ per evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo.

3. Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità.

4. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc;
- e) unica bollettazione con tre rate di scadenza.

5. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore d'utenza, trascurando le frazioni di metro cubo.

6. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

- a) Totale importo bolletta
 - b) Data di scadenza della bolletta
 - c) Modalità di pagamento
 - d) Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
- ✓ **Parte F – Sportello Clienti**
- a) Numero (verde) per la segnalazione dei guasti
 - b) Modalità di accesso agevolate agli sportelli
 - c) Tempi di contestazione bolletta
5. Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:
- ✓ **Parte A – Tipologia di utenza e tariffe applicate**
- a) Tipologia di utilizzo
 - b) Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
 - c) Tabella riportante l'articolazione tariffaria applicata
- ✓ **Parte B – Dettaglio dei consumi e della spesa**
- a) Periodo di riferimento
 - b) Lettura effettiva iniziale
 - c) Lettura effettiva o presunta finale
 - d) Giorni relativi al periodo di riferimento
 - e) Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata
 - f) Dettaglio degli altri oneri
 - g) Indicazione dei conguagli in bolletta
 - h) Totale Imposte
 - i) Totale IVA
 - j) Totale della bolletta
7. In ogni bolletta sarà posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.
8. Il Gestore fornisce all'utente finale, qualora questo ne faccia richiesta, ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati.
9. **Rimborsi ed indennizzi automatici.** Per i soli utenti finali che ne hanno diritto la bolletta riporta:
- ✓ rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
 - ✓ gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.
10. **Addebiti per imposte.** La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.





COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

consumi, il Gestore ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.

2. L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.

3. Qualora si verificano ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.

4. Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita l'utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno.

5. La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

6. Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell'utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria o seconda, per gli utenti finali domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.

7. Nessun'altra riduzione tariffaria sarà applicata.

ART. 46 - UTENZE CONDOMINIALI

1. Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

2. Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal Gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

9. Tutte le penali per morosità saranno addebitate in fattura.
10. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dalla normativa vigente.
11. Gli utenti domestici residenti ai quali è riconosciuta un'agevolazione tariffaria di carattere sociale sono esentati dall'applicazione degli interessi di cui sopra.
12. Il Gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento secondo il regolamento comunale in materia.
13. La possibilità di rateizzare il pagamento deve essere concessa anche agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta un'agevolazione tariffaria di carattere sociale.
14. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere forme rateizzate di pagamento.
15. Il piano di rateizzazione, concordato con il Gestore, deve stabilire un numero di rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
16. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
17. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi previsti dalla normativa in vigore.
18. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:
 - a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
 - b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;
 - c) agli utenti domestici residenti, cui viene riconosciuta un'agevolazione tariffaria di carattere sociale.
19. L'utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al Gestore, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella diffida ad adempiere.
20. L'utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
21. Nei casi in cui il Gestore abbia sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi Idrici Integrati.
22. Non deve essere sospesa la fornitura del Servizio Idrico Integrato:
 - a) in assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
 - b) quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
 - c) nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
 - d) in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il Gestore è a conoscenza;





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

ART. 49 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI

1. Per le eventuali deroghe alle norme sui termini e sulle modalità di pagamento si rinvia alle singole disposizioni del presente Regolamento e a quello in materia di entrate comunali.

Art. 50 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il Gestore ai sensi della delibera AEEGSI n. 86/2013, può chiedere all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il Gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.

2. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.

3. Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l'utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima.

4. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l'utente finale (delibera AEEGSI n. 218/2016).

5. Ogni due anni il Gestore procede all'aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l'ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 per cento. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti.

6. Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all'utenza condominiale.

7. L'addebito dell'importo del deposito avviene con le seguenti modalità:

a) per le nuove utenze l'importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all'attivazione, 25% nella prima fattura, 25% in fattura successiva.

b) per le utenze preesistenti, l'adeguamento dell'importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura e 50% in fattura successiva.

8. Il deposito cauzionale è restituito alla cessazione del contratto, mediante l'emissione della fattura di cessazione entro 30 gg. solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura.

9. Sempre in caso di cessazione dell'utenza, qualora l'importo dovuto dall'utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione ovvero di voltura della fornitura.



COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

- h) addebiti a titolo di penalità risarcitoria a seguito di morosità (art. 47 del presente Regolamento e allegato);
- i) addebito costo sostituzione misuratore d'utenza per cause imputabili all'utente (art. 18 del presente Regolamento);
- j) addebito per verifica del livello di pressione (art. 23 del presente Regolamento);
- k) addebito per mancata installazione del misuratore sul pozzo (art. 86 del presente Regolamento);
- l) addebito per non corretta manutenzione del misuratore del pozzo (art. 86 del presente Regolamento);
- m) addebito per omessa o ritardata denuncia dei consumi presunti (art. 86 del presente Regolamento);
- n) addebito per omessa o ritardata comunicazione dell'utilizzatore del servizio pozzi (art. 86 del presente Regolamento)

ART. 52 - UTENZE PREESISTENTI

1. Coloro che, al momento dell'adozione del presente Regolamento, avessero un rapporto di fornitura già in corso saranno vincolati alle norme contenute in questo Regolamento già dalla data di adozione dello stesso e Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART. 53 - CONTROVERSIE E RECLAMI

1. Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l'utente finale deve rivolgersi al Gestore, secondo quanto specificato nella Carta dei Servizi Idrici.

ART. 54 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI

1. Il prelievo e la fornitura, sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile, con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma, saranno effettuati in base a istruzioni specifiche stabilite dal Gestore.

ART. 55 - INFRAZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o nei contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza di un Pubblico Ufficiale.

ART. 56 - TASSE E IMPOSTE

1. Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'utente finale, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore.

ART. 57 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

c) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano di Ambito per il Risanamento e la Tutela delle Acque.

Art. 61 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) **Abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. E' da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno.

b) **Acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

c) **Acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

d) **Acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

e) **Acque reflue assimilabili**: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da attività che risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, ivi incluse le attività assimilate a domestiche come individuate dal DPR n. 2247 del 19/10/2011;

f) **Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)**: acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

g) **Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)**: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

che contengono sostanze pericolose, in particolari casi potranno essere richiesti pozzetti atti a campionamenti, misura e registrazione in continuo.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 62 - NORME PRINCIPALI

1. Tutti gli insediamenti civili o produttivi che siano dotati di scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura nei casi previsti dal presente Regolamento con costi a loro carico.

ART. 63 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi si distinguono in:

a) **Scarichi di acque reflue domestiche**: tali scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario, compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore. Il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura.

b) **Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche**: per questo tipo di scarico deve essere presentata al comune, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006. In quanto all'attività è ricompresa tra quelle di cui alla Tabella 2 allegato A della normativa di assimilabilità di cui all'art.2 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011. Per le attività non ricomprese è possibile applicare i criteri di assimilazione previa certificazione di analisi di laboratorio attestante il rispetto dei valori minimi prima di ogni trattamento depurativo, previsti nella Tabella 1 allegato A al medesimo D.P.R. n. 227/2011.

c) **Scarichi di acque reflue industriali e/o AMC e/o AMPP**: per questo tipo di scarico il titolare dello scarico deve presentare al Comune competente, ufficio SUAP, la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

ART. 64 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Ai sensi degli artt. 107 e 124 del D. Lgs. n. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento.

2. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche devono, comunque, presentare istanza per eseguire scavi su suolo pubblico e/o manufatti per l'allacciamento alla pubblica fognatura che interessano la proprietà comunale, con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente.

4. Fatti salvi eventuali prescrizioni che questo servizio riterrà opportuno impartire in ogni singola autorizzazione allo scavo.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

ART. 67 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO TRAMITE ORDINANZE DEL SINDACO

1. Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto separato, i comuni provvederanno ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo si intende esteso a tutte le utenze, sia a quelle nuove sia a quelle già esistenti servite da fognatura pubblica, che non siano ancora allacciate alla stessa.
2. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura dovranno provvedere, entro il termine che l'amministrazione comunale stabilirà, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.
3. In caso d'inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere eseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine il Comune stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse, laddove si rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.

ART. 68 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono sempre autorizzati nel rispetto dell'Allegato 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06.
2. Tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere ai competenti uffici comunali o sportelli unici sia per avere informazioni e modulistica per il rilascio, il rinnovo o la volturazione delle suddette autorizzazioni, sia per presentare la richiesta stessa di autorizzazione

ART. 69 - LIMITI DI ACCETTABILITA' E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA AFFERENTE AD IMPIANTO DI DEPURAZIONE GESTITO DAL GESTORE

1. Gli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del Gestore, dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione terminale di pubblica fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche dell'impianto.
2. Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche e attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

ART. 71 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica e poi scritta.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Ente e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore.

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 72 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

1. La procedura finalizzata al rilascio della autorizzazione per l'allaccio di scarichi di acque reflue domestiche è la seguente:
 - ✓ Presentazione della domanda di allacciamento presso gli uffici del Gestore, redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore, corredata dei dati e dei documenti richiesti.
 - ✓ Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico del Gestore per controllo e valutazione della fattibilità.
 - ✓ Invio da parte del Gestore, all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione).

ART. 73 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE: PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

1. La procedura finalizzata al rilascio della autorizzazione per l'allaccio di scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche è la seguente:
 - ✓ Presentazione della domanda di allacciamento, presso lo Sportello Unico Comunale o presso gli Uffici Tecnici del Gestore, completa della documentazione richiesta.
 - ✓ Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da parte del tecnico Il Gestore per controllo, valutazione della fattibilità.
 - ✓ Invio da parte del Gestore, all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione). In caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell'allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada oltre ad eventuali importi a





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

1. Il presente titolo regola, nell'ambito di competenza del Gestore, gli allacciamenti degli scarichi alle fognature pubbliche, nonché le procedure cui sono tenuti i singoli utenti finali per la realizzazione delle opere interne.

ART. 76 - ZONA SERVITA DA FOGNATURA: DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI DI ALLACCIAMENTO

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.

2. Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria disponibile. Ulteriori deroghe potranno essere concesse dal Gestore per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie, come, ad esempio, la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali, ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.

3. Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti di apposita autorizzazione allo scarico.

4. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.

5. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.

ART. 77 - COLLEGAMENTO AI COLLETTORI ESISTENTI

1. Per i collegamenti di fognature esistenti o di nuova costruzione ad una rete fognaria, gestita del Gestore, o comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie. Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta con le caratteristiche del sistema gestito, il Gestore esprimerà il proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi comunali.

2. Si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento, e che saranno stabilite del Gestore le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura.

3. Il collegamento sarà realizzato solo dopo detta approvazione, nel rispetto e secondo le modalità prescritte del Gestore. La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti o estensioni delle reti fognarie.

ART. 78 - ALLACCIAMENTI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

principali. La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle predisposizioni, salvo quei provvedimenti che il Gestore, per motivi di ordine tecnico, igienico o locale e in casi eccezionali e previo parere degli organi competenti, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.

2. L'esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà di competenza dell'utente sotto la supervisione del Gestore.

3. Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale. Tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata. Dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale.

4. Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto.

5. Le acque meteoriche devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete acque bianche e non possono, per alcun motivo, essere immesse nella rete acque nere.

6. Le acque di prima pioggia, qualora separate dopo trattamento, devono essere recapitate in pubblica fognatura.

7. Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche, poste su sede pubblica, sono di proprietà dei fabbricati fino all'imbocco del traversante, costruito del Gestore. Ai proprietari spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti. I proprietari saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.

ART. 81 - NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

1. Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà privata, necessarie per l'adeguamento degli scarichi fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi.

ART. 82 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DEI LIQUAMI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Salvo diverse indicazioni prescritte, nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private, dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

a) le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all'interno del fabbricato e i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali simili ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita;

b) ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento;

c) nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento. In caso contrario, esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi, si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto;



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

3. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato. Lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell'opera al progetto presentato.
4. Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA

ART. 85 - TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti finali il pagamento di apposite tariffe, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti finali ubicati in zone servite da rete fognaria, ancorché non allacciati alla stessa, purché siano obbligati ad allacciarsi, a far data dall'ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima.
3. La tariffa relativa al collettamento e alla depurazione delle acque reflue viene determinata con l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il triennio di competenza indicato dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

ART. 86 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI

1. Per le utenze domestiche/civili la tariffa è indicata e approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e viene determinata con l'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il triennio di competenza.
2. Tutti gli utenti finali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità successivamente descritte nel presente articolo. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione dell'apposita penale, prevista all'art. 51 del presente Regolamento.
3. La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall'apposito misuratore d'utenza.
4. I titolari di tali utenze sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a disposizione dal Gestore, i quantitativi di acqua prelevati o scaricati nel corso dell'anno precedente per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione.





COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

d) il diametro della tubazione.

ART. 87 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA DOMESTICA E/O ASSIMILABILE

1. I titolari dell'approvvigionamento dovranno denunciare sollecitamente al Gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza. In difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il Gestore del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.

ART. 88 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI

1. Sulla base di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del D. Lgs. n. 152/2006, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali è attribuita all'Autorità di Governo d'Ambito, sulla base di quanto indicato al Titolo 4 dell'Allegato A della TICS (deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR)

2. La tariffa relativa agli utenti finali produttivi/industriali sarà addebitata all'utente finale con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dal Gestore.

3. Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, il Gestore provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti. Se anche tale dato non sarà disponibile il Gestore farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.

ART. 89 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE

1. I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente al Gestore il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza industriale. In difetto rimarranno personalmente responsabili verso il Gestore del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.

2. Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico previa richiesta inoltrata presso lo Sportello Unico Comunale.

ART. 90 - MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 165 del D. Lgs. n. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice e fatta recapitare presso gli uffici amministrativi del Gestore, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dagli obblighi prescritti dal D. Lgs. n. 152/2006.

2. La compilazione dell'elaborato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall'art. 165 del D. Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 128 e 129 del D. Lgs. n. 152/2006.



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

2. La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 67, dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del Gestore. Successivamente gli addetti dell'Ufficio Tecnico provvederanno ad accertare l'effettivo diritto all'esenzione. A seguito di tale comunicazione, si provvederà all'esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di quanto eventualmente pagato a tale titolo negli anni precedenti.

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 93 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto stesso.
2. Le sanzioni saranno determinate ed applicate dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006.
3. Restano ferme le indennità e le penali dell'art. 51 del presente Regolamento.

ART. 94 - SANZIONI PENALI

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 95 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ferme restando le norme sanzionatorie richiamate agli artt. 93 e 94, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, saranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Inoltre, qualora si verificano casi di omessa o ritardata denuncia delle acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art. 90, il Gestore avrà la facoltà di applicare un'ammenda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del Gestore.
3. Per il ritardato pagamento della tariffa è prevista una sovrattassa pari al 20% rispetto al normale pagamento della medesima tariffa.
4. Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all'anno, il Gestore provvederà a richiedere all'organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione allo scarico. L'archiviazione di tale procedura avverrà solo dopo l'accertamento da parte degli Uffici Amministrativi del Gestore dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

ART. 96 - APPLICAZIONE



COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO A – TARIFFARIO DEI SERVIZI ACCESSORI E DELLE INDENNITA'

Attivazione utenza	€ 100,00
Modifiche contrattuali	€ 50,00
Voltura (art. 5)	€ 60,00
Voltura eredi (art. 6)	gratuita
Deposito cauzionale (art. 50)	da determinare
Sopralluogo Tecnico	€ 50,00
Allacciamento idrico	a seguito di preventivo
Allacciamento fognario	a seguito di preventivo
Verifica metrica misuratore (art. 21) escluso contatori guasti	€ 25,00
Verifica livello pressione (art. 23) escluso pressione fuori norma	€ 25,00
Sostituzione misuratore per cause imputabili all'utente (art. 18)	€ 150,00
Mancata installazione misuratore sul pozzo (art. 86)	€ 150,00
Non corretta manutenzione misuratore sul pozzo (art. 86)	€ 50,00
Omessa o ritardata denuncia consumi presunti (art. 86)	€ 50,00
Omessa o ritardata comunicazione utilizzatore del servizio pozzi (art. 86)	€ 50,00
Sospensione erogazione per morosità (art. 47)	€ 100,00
Riattivazione erogazione (art. 7)	€ 60,00
Manomissione impianti e sigilli (artt. 17 e 24)	€ 500,00
Prelievo abusivo di acqua (art. 15)	€ 1.000,00
Rivendita di acqua (art. 16)	€ 1.000,00